



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



Seminario online / Formazione a Distanza

RICAMBIO GENERAZIONALE NELLE IMPRESE AGRICOLE

9 e 11 Gennaio 2024


Cod. 2A-08-23

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 Intervento 2.3.1 Formazione dei consulenti

Organismo responsabile dell'informazione: Veneto Agricoltura

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione Adg FEASR Bonifica e Irrigazione





*Quanto più mi
piace fare qualcosa,
tanto meno lo
chiamo lavoro.*

Richard Bach

*L'essenza
dell'imprenditore agricolo
veneto.*

*Amore e attaccamento
per il proprio lavoro e la
propria terra.*

La cd. **Family Business** nel mondo dell'agricoltura veneta e italiana come forza motrice e l'attaccamento dei capifamiglia al governo delle proprie aziende.

Limiti alla leadership dei capifamiglia e soci senior nelle società agricole.

Chi è il vero Leader di un'azienda?
Come agisce?

Come garantire una continuità aziendale attraverso un passaggio generazionale non traumatico?

Il passaggio generazionale non come evento estemporaneo gestito in un'ottica emergenziale, bensì come un processo.

Le tre esigenze primarie cui risponde un processo di successione aziendale.

Gli strumenti giuridici offerti dal nostro ordinamento:

il testamento, disciplinato dagli art. 587 e ss. c.c., come atto di volontà mediante il quale un soggetto regola i propri interessi patrimoniali (in particolare dispone dei propri beni) e non patrimoniali, per il tempo successivo alla propria morte.

Caratteri del testamento:

- la personalità
- la revocabilità
- l'unilateralità
- la solennità.

**Le disposizioni del Testamento:
patrimoniali e non patrimoniali.**

Forme di Testamento: olografo e per atto di
notaio (pubblico o segreto).

**Il Testamento nel passaggio generazionale
nell'impresa agricola familiare.**

Cosa può fare il testatore con un testamento?

a) disporre dei propri beni indirizzando l'azienda verso il successore che, ad esempio, già quand'era in vita, lo ha affiancato nella gestione della stessa.

Cosa può fare il testatore con un testamento?

b) devolvere parte del patrimonio ereditario a soggetti diversi da coloro ai quali lo stesso sarebbe destinato nel caso di apertura della successione legittima.

Cosa può fare il testatore con un testamento?

c) decidere sia di procedere direttamente alla divisione dei propri beni tra i soggetti designati, sia di stabilire delle regole vincolanti per gli eredi, che i medesimi dovranno seguire nella divisione del compendio ereditario.

Cosa può fare il testatore con un testamento?

d) nominare un esecutore testamentario.

Cosa può fare il testatore con un testamento?

e) istituire dei legati.

Cosa può fare il testatore con un testamento?

f) decidere di disporre, in favore di un soggetto dal medesimo ritenuto capace e meritevole, un legato d'azienda.

Necessaria chiarezza delle disposizioni testamentarie ai fini di una corretta pianificazione del passaggio generazionale.

Quali vantaggi si possono avere scegliendo il
testamento?

Limiti alla possibilità di disporre per
testamento: la quota riservata ai legittimari.

Chi sono i legittimari?

Come può il testatore disporre nel testamento
senza intaccare la quota dei legittimari?

Cosa potranno fare i legittimari in caso di lesione della loro quota?

L'impresa costituita in forma societaria e la trasmissione per causa di morte delle quote societarie.

Società di capitali

le clausole statutarie: di prelazione,
gradimento, opzione

Società di persone

le clausole statutarie: clausole di continuazione
facoltativa e obbligatoria, le clausole di
consolidamento

Profili procedurali:
la mediazione obbligatoria nelle società di persone.



La zona di cambio

Nella staffetta, il passaggio del testimone deve avvenire all'interno della zona di cambio.

Occorre fare riferimento unicamente alla posizione del testimone, è questo che deve essere trasmesso interamente all'interno della zona di cambio.

**La comunione è la generale conseguenza
delle successioni ereditarie**

Cos'è la comunione?

La comunione è disciplinata dagli artt. 1101 c.c. e seguenti.

L'art. 1101 c.c. stabilisce che le quote dei partecipanti alla comunione si presumono in parti uguali e che il concorso dei partecipanti, sia nei vantaggi che nei pesi della comunione, è in proporzione alle rispettive quote.

Come si amministra e che problemi ci sono?

Art. 1105 c.c. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.

Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.

Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

La comunione può essere sciolta?

Art. 1111. (Scioglimento della comunione). Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.

Ci sono delle particolarità in tema di successioni

Art. 713. (Facoltà di domandare la divisione). I coeredi possono sempre domandare la divisione. Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato. Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio. Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

Ci sono anche degli impedimenti

Art. 714. (Casi d'impedimento della divisione) Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede.

Lo scioglimento della comunione può essere anche sospeso

Art. 717 c.c.: «L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario»

E la cosa si complica con il diritto di prelazione

Art. 732 c.c. (Diritto di prelazione): “Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria”

Sotto il profilo procedurale: la mediazione obbligatoria

La mediazione obbligatoria è quella procedura da attivare in relazione ad una determinata controversia, nel caso si intenda agire successivamente in giudizio per la tutela dei propri diritti. L'adempimento è richiesto in relazione ad alcuni specifici casi, individuati dalla legge.

In quali casi è necessaria? La divisione ereditaria

Ai sensi dell'art. 5 comma I bis del D.lgs 28/2010, la mediazione è obbligatoria quando la controversia tra due o più parti ha ad oggetto:

- diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.)
- divisione e successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione e comodato
- affitto di aziende
- risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria
- condominio

.....

La prima attività del processo di divisione

Il procedimento di divisione impone la stima del valore dei beni oggetto del patrimonio ereditario. Il calcolo si effettua calcolando la differenza tra le attività e le passività lasciate dal de cuius per ottenere una somma che costituirà la massa ereditaria da dividere. Per attività si intendono tutti i crediti e il valore dei beni lasciati dal de cuius, le passività corrispondono invece ai debiti dello stesso.

La seconda attività del processo di divisione

Stimato il valore dei beni e stilato il progetto di divisione, si procede alla formazione delle quote secondo l'articolo 727 c.c., per il quale "Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota".

L'assegnazione

La divisione si conclude con l'assegnazione delle quote che avviene in due modi, a seconda che le stesse siano uguali o diseguali. Per effetto dell'articolo 729 c.c., nel primo l'assegnazione delle quote avviene per sorteggio, nel secondo caso per attribuzione. Avviene liberamente, per attribuzione o per sorteggio se si tratta di beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali.

Il patto di famiglia

Il divieto dei patti successori

L'ordinamento civile italiano, a differenza di altri ordinamenti europei (per esempio Svizzera e Regno Unito), sancisce il divieto di patti successori, con la nullità di ogni patto volto a disporre della propria successione:

“Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.”

L'eccezione: il patto di famiglia

E' un contratto disciplinato agli articoli 768 bis e seguenti del Codice Civile: l'imprenditore o il socio di una società possono trasferire, in tutto o in parte ad uno o più discendenti, ossia a figli o nipoti, l'azienda o le proprie quote sociali. Si consente dunque di anticipare la successione dell'imprenditore stesso, agevolando il passaggio generazionale scongiurando dispute ereditarie.

Cos'è il patto di famiglia?

Art. 768 bis: È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Che forma deve avere?

Art. 768 ter: A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

Chi lo stipula?

Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

Può essere impugnato?

Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti. L'azione si prescrive nel termine di un anno (e non di cinque, come per l'azione di annullamento).

E se sopravvivono altri successori successivamente al patto?

All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768 quater, aumentata degli interessi legali. L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768 quinquies.

Può essere modificato?

Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia [768 bis c.c.] nei modi seguenti:

1. mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2. mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.